



**REGIONE MOLISE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE**

**AUTORITÀ DI GESTIONE
COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2023-2027**

**INTERVENTO SRG06
LEADER - ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**

**BANDO ATTUATIVO
PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL)**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ARTICOLO 2 - FINALITA' E OBIETTIVI	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE	7
ARTICOLO 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA, TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO	7
ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	8
ARTICOLO 6 – SOGGETTI BENEFICIARI	10
ARTICOLO 7 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'	10
ARTICOLO 8 – AMMISSIBILITÀ' DELLE SPESE	15
ARTICOLO 9 – CRITERI DI SELEZIONE	16
ARTICOLO 10 – MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	18
ARTICOLO 11 - PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI	21
ARTICOLO 12 - CONTROLLI	21
ARTICOLO 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE	22
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI	22
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI	22

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Molise adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- decisione n. C (2022) 8645 final del 02/12/2022 recante Piano strategico nazionale (PSN) della PAC 2023/2027;
- regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- regolamento (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- regolamento (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento (UE) n. 2022/1173 del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- comunicazione della Commissione - Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- regolamento (UE) n. 2022/648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General data protection regulation GDPR)
- regolamento (UE) 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (ABER).

Normativa nazionale:

- Piano strategico nell'ambito della Politica agricola comune, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ("Piano strategico della PAC 2023-2027") ai fini del sostegno dell'Unione, prevede che i tipi di intervento relativi allo sviluppo rurale siano attuati attraverso la gestione operativa delle Regioni, in qualità di Organismi intermedi, tramite le Autorità di gestione regionali e con il coinvolgimento degli Organismi pagatori;
- istituzione del Comitato di monitoraggio nazionale per l'attuazione del PSN 2023-27 ai sensi dell'art. 124 del regolamento (UE) 2021/2115 MASAF;

- legge n 161 del 17 ottobre 2017, di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;
- procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI/2023, rev. 12 del 15/11/2022, documento prodotto nell'ambito della Rete rurale nazionale.

Disposizioni regionali:

- deliberazione della Giunta regionale n. 57 dell'8-03-2023 di approvazione del "Complemento regionale di sviluppo rurale (CSR) della Regione Molise 2023-2027 (vers. 1);
- deliberazione del Consiglio regionale n. 46 del 30-07-2024 avente a oggetto «Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. "Versione 1". Presa d'atto»;
- deliberazione della Giunta regionale n. 577 del 09-12-2024 avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise - Modifica alla "versione 1" approvata con DGR 57 del 08.03.2023»;
- deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 19-12-2024 avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise – Modifiche».

ARTICOLO 2 - FINALITA' E OBIETTIVI

1. L'intervento LEADER riveste un ruolo strategico, per la regione Molise, nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socioeconomico del paese, superando anche il dualismo rurale-urbano. Assume, inoltre, un ruolo chiave nel frenare i fenomeni di spopolamento che caratterizzano molte aree interne e montane.
2. Il presente bando è principalmente finalizzato a favorire lo sviluppo locale:
 - incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
 - stimolando le relazioni fra gli attori socioeconomici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
 - sostenendo la diversificazione agricola e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;
 - favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
 - attivando reti di sinergia e complementarietà fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.
3. L'obiettivo strategico è quello di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale

nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

4. Saranno sostenute quelle proposte che evidenzieranno la capacità del Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito di rappresentare il vero motore di sviluppo dell'area. Le risorse saranno finalizzate verso quei gruppi in cui il ruolo dei privati è preponderante sia in termini di gestione del GAL, sia soprattutto in termini di iniziative e proposte da sviluppare per la crescita e vitalità dei propri territori di appartenenza. Si presterà, inoltre, forte attenzione alla capacità del Piano di Sviluppo Locale ad investire e generare soluzioni di cooperazione tra imprese private e tra esse e sistemi istituzionali pubblici rispetto a prodotti e servizi mirati alla qualità della vita dei cittadini. Un valore importante in questo sarà dato a quelle soluzioni innovative che vedono l'uso delle ICT e dei nuovi servizi telematici resi possibili dalla Nuova infrastruttura a banda larga finanziata nelle due fasi di programmazione per lo sviluppo rurale precedenti.
5. Inoltre, il valore aggiunto di LEADER deriva dai principi generali che sottendono le modalità di pianificazione e attuazione delle operazioni previste nelle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), come di seguito riportate:
 - aumentare il capitale sociale nelle zone rurali - ovvero rafforzare la fiducia fra gli attori pubblici e privati, stimolare l'impegno civile e la coesione sociale locale;
 - migliorare la governance locale - ovvero migliorare i processi attraverso i quali il pubblico, gli attori economici e la società civile finalizzano e traggono beneficio dal sostegno pubblico;
 - soddisfare i loro obblighi e mediare le loro differenze al fine di gestire gli affari pubblici a tutti i livelli in modo collaborativo;
 - realizzare progetti con valori unici rispetto al meccanismo standard di erogazione, rafforzando le connessioni tra progetti sullo stesso territorio e favorendo l'introduzione di innovazioni anche sociali;
 - favorire una maggiore finalizzazione e contributo di LEADER alle strategie: Farm to Fork; Strategia per la biodiversità; Green Deal - energie rinnovabili, innovazione verde, bioeconomia, investimenti favorevoli al cambiamento climatico; Villaggi intelligenti - digitale, sociale, servizi multipli, resilienza.
6. I Gruppi di Azione Locale sono liberi di definire gli ambiti tematici che ritengono più promettenti in relazione ai fabbisogni emergenti dei loro contesti socioeconomici e ambientali di riferimento.
7. Le proposte dovranno evidenziare, oltre alle analisi di contesto e dei fabbisogni, quattro aspetti importanti:
 - originalità degli interventi: gli interventi proposti non devono essere la ripetizione di quelli già previsti nel Complemento regionale di sviluppo rurale ma devono differenziarsi e dimostrare complementarietà e sinergie con il programma regionale e incisività di risposta ai fabbisogni territoriali;
 - capacità di scelta del GAL rispetto anche alla dotazione finanziaria. Il GAL dovrà cercare di disegnare interventi originali e incisivi anche rispetto alle risorse disponibili. Si dovrà evitare di presentare strategie con tanti piccoli interventi a cui destinare risorse modeste;
 - azione di animazione incisiva che evidensi la capacità di attrarre gli imprenditori verso azioni collettive e soprattutto verso le opportunità offerte dalla strategia, supportarli nelle fasi progettuali e di condivisione/discussione delle esigenze e delle scelte da fare, coordinarli nelle azioni comuni;

- capacità economica del GAL di far fronte alle necessità richieste dall'attuazione degli interventi disegnati nella strategia in termini di anticipazioni finanziarie funzionali a garantire un avanzamento delle attività e spese a prescindere dai rimborsi che si percepiscono a seguito di domande di pagamento.
8. I sotto interventi previsti sono:
- a) Sotto intervento A - Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale articolato in azioni specifiche e azioni ordinarie come descritto negli articoli successivi.
 - b) Sotto intervento B - Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale articolato in due operazioni: Azione B.1 - Gestione; Azione B.2 - Animazione e comunicazione.
9. L'intervento è implementato secondo le modalità attuative, le tempistiche e gli adempimenti definiti dall'Autorità di gestione coerentemente con l'art. 32, par. 3, e l'art. 33, par. 4, del regolamento (UE) 2021/1060 e con le disposizioni generali previste nella scheda di misura SRG06 del CSR Molise 2023-2027.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'intervento è attivato da partenariati che siano pienamente rappresentativi di aree caratterizzate da fabbisogni o problematiche comuni. Devono essere aree omogenee, contigue e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali a livello sub-regionale e sub-provinciale, con una massa critica sufficiente a sostenerne la strategia di sviluppo in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, ed includono da un minimo di 50 mila ad un massimo di 100 mila abitanti.
2. Le aree di intervento sono quelle interessate dalle SSL della programmazione 2014-2022 e cioè le aree classificate D “aree rurali” che comprendono l’intero territorio regionale ad eccezione dei due poli urbani di Campobasso ed Isernia. Con riferimento ai due poli urbani restano eleggibili all’azione Leader del presente bando solamente le frazioni di Santo Stefano e il comprensorio dell’alto isernino così come delimitate nel PSR Molise 2014-2022.

ARTICOLO 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA, TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. La dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) messa a disposizione per l'esecuzione delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto intervento A) e delle attività di animazione e gestione delle SSL (Sotto intervento B) – è compresa tra una soglia minima di 2 milioni di euro ed una massima pari a 5 milioni di euro. Il sostegno destinato al sotto intervento b non può superare il 20% del contributo pubblico totale alla strategia. La dotazione complessiva del presente bando è di 7.885.546,04 euro.
2. L'entità del sostegno deve essere definita per ogni operazione/progetto, con riferimento al quadro complessivo degli interventi previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e delle relative condizioni previste sia dal PSP, sia dal complemento regionale CSRM 2023-2027, nel rispetto, comunque, dei limiti e livelli massimi definiti dal regolamento UE 2115/2021 e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Gli aiuti concessi per gli interventi “ordinari” seguono quanto disciplinato dal PSP nonché dal CSRM 2023-2027.
3. È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari fino a un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni, alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3,

paragrafo 3 del PSP.

4. La base legale per l’istituzione dei costi unitari e del finanziamento a tasso fisso è l’articolo 83, paragrafo 2 lettera a, punti (i) e (ii) del regolamento UE 2021/2115 e agli artt. da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060. La base legale per le somme forfettarie è l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b, del regolamento UE 2021/2115.
5. In particolare, per l’azione A il GAL, in quanto autorità competente per la selezione delle operazioni, potrà definire i costi della singola operazione in base al progetto di bilancio dell’operazione stessa purché lo faccia ex ante, cioè prima dell’approvazione del progetto stesso come previsto dall’art. 83 par. 2 lett. b) del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli interventi di cui sono beneficiari i GAL l’aliquota del sostegno è fissata al 100%.

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L’intervento SRG06 è implementato secondo le modalità attuative, le tempistiche e gli adempimenti definiti dall’Autorità di Gestione regionale coerentemente con l’art. 32 e l’art. 33 del regolamento (UE) 2021/1060, e con l’art. 77 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché con quanto previsto dal Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Molise 2023-27.
2. Gli interventi previsti nella SSL (comprese le relative attività di animazione e gestione) sono presentati dai Gruppi di Azione Locale così come definiti nell’articolo 7.
3. Le SSL devono:
 - definire un tema centrale della SSL;
 - indirizzarsi a specifici Ambiti Tematici (AT).
4. In particolare, le Strategie dovranno definire in modo concreto e motivato un solo tema centrale, e puntare al massimo su due ambiti tematici (AT), in ogni caso indicando chiaramente il tema centrale e le integrazioni previste tra i due AT prescelti. I GAL sono liberi nella scelta sia del tema, sia degli AT, una scelta che va supportata da un’adeguata analisi di contesto e evidenza dei fabbisogni a cui si rivolge e dell’azione della strategia anche in termini di risorse finanziarie.
5. Nell’ambito delle SSL possono essere previste operazioni ordinarie e specifiche. Le operazioni ordinarie sono intese come operazioni contemplate e previste dal PSP Italia 2023-2027 e che trovano la loro base giuridica nel regolamento (UE) 2021/2115. Sono attivate attraverso bando pubblico direttamente dai GAL anche nella modalità a sportello.
6. Le operazioni specifiche, invece, sono caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie. Tali operazioni specifiche possono essere implementate, nel rispetto delle disposizioni definite dall’AdG Molise, per l’attuazione e il monitoraggio LEADER, secondo le seguenti opzioni:
 - a) avviso pubblico anche a sportello - predisposto dal GAL;
 - b) in convenzione - il GAL elabora un’idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione;
 - c) a gestione diretta - il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso;
 - d) modalità mista (a gestione diretta + bando) - per alcune operazioni è possibile prevedere la

combinazione di una azione a gestione diretta e di una o più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL.

7. La cooperazione LEADER, come previsto dall'art. 34 del regolamento 1060/2021, è attuata attraverso proposte di progetto indicate nell'ambito delle SSL. Possono essere finanziate le seguenti tipologie progettuali concrete:
 - a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (cooperazione transnazionale);
 - b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
8. Lo scopo della cooperazione è di favorire la costruzione di partenariati e la creazione di relazioni fra territori con cui condividere esperienze e buone prassi, apportando valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale con la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali. I progetti di cooperazione devono infatti essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative e alla realizzazione di interventi di sistema.
9. Per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 del presente bando.
10. Nell'ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione.
11. La cooperazione, laddove i GAL intendano attuarla, è integrata nella Strategia di Sviluppo Locale, in cui devono essere descritte le idee progetto, i GAL partner presumibilmente coinvolti, la dotazione finanziaria prevista (al massimo il 10% del sotto intervento A) e le modalità di attuazione:
 - a) in convenzione - il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione;
 - b) a gestione diretta - il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso;
 - c) modalità mista (a gestione diretta + bando) - combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL.
12. Nell'ambito della cooperazione, i GAL possono dunque essere beneficiari diretti, oltre che per le attività relative alla preparazione del/dei progetto/i di cooperazione e, in fase di attuazione a quelle di coordinamento, anche per quelle direttamente legate alla sua attuazione.
13. Le linee di lavoro progettuali previste devono essere correlate agli ambiti tematici sui quali verte la Strategia e deve essere data evidenza delle motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nel corso della sua elaborazione attraverso l'animazione territoriale.

14. I progetti di cooperazione delineati nelle SSL e successivamente messi a punto e definiti dai GAL sono sottoposti, prima della loro attuazione, ad una approvazione specifica e vincolante da parte dell'Autorità di gestione, con modalità che saranno dettagliate nei documenti attuativi.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono aderire al presente bando i GAL costituiti in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile, composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, che rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 7 e che rappresentino un territorio con aree omogenee, contigue e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali a livello sub-regionale e sub-provinciale, che include da un minimo di 50 mila ad un massimo di 100 mila abitanti. Il calcolo degli abitanti viene effettuato sulla base della popolazione residente con riferimento ai Comuni rurali che aderiscono al partenariato in qualità di soci del GAL, nell'ambito della forma giuridica scelta. Ogni soggetto, pubblico o privato, può partecipare/aderire, in forma singola o associata, ad un solo GAL, pena l'inammissibilità della domanda. Tale condizione interessa anche i Comuni, che, pertanto, non possono essere soci di GAL diversi o aderire a Strategie di Sviluppo Locale diverse nell'ambito del presente bando. Una condizione che risponde al principio di non sovrapposizione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei territori interessati così come previsto nel PSP Italia 2023-2027 e nel CSR-Molise ad esso allegato. È prevista un'eccezione per quei comuni che aderiscono alla SSL finanziata nell'ambito del programma comunitario FEAMPA che possono aderire a una delle SSL o GAL di cui al presente bando se il comune adotta, con idoneo provvedimento amministrativo, una zonizzazione, comprendente territorio e abitanti residenti, specifica per la SSL inerente al GAL finanziato nell'ambito del FEAMPA e una specifica per la SSL di cui al presente bando. Il comune interessato da tale condizione potrà, quindi, aderire ad una sola SSL finanziata nell'ambito del presente bando e solamente con il territorio, e la popolazione in esso residente, individuato nella zonizzazione specifica funzionale alla strategia di sviluppo rurale LEADER di cui al presente bando.
2. Gli organismi di rappresentanza, le Università e gli altri soggetti pubblici diversi dai Comuni e dalle loro forme associate possono partecipare a più partenariati purché i rispettivi Ambiti Territoriali Designati (ATD) non siano territorialmente sovrapposti. Tali ambiti vanno descritti e dettagliati nell'ambito dei documenti progettuali allegati alla domanda di sostegno rilasciata a valere sul presente bando. I rappresentanti legali dei Comuni e delle loro forme associate e/o i loro designati non possono assumere cariche di rappresentanza e/o di governance e attuazione in GAL diversi e non possono avere ruoli di direzione tecnica, finanziaria o operativa (direttore/RAF/istruttore/animatore) per i quali è previsto un compenso nell'ambito del GAL a cui si aderisce. Il divieto è esteso anche laddove i soggetti siano potenzialmente eleggibili a tali cariche nell'ambito di un FLAG relativo ai programmi FEAMP o GAL relativi al programma FEAMPA.

ARTICOLO 7 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'adesione al presente bando avviene attraverso la presentazione di una domanda di sostegno che deve includere un documento denominato "Strategia di Sviluppo Locale" (SSL) adottata dall'organo decisionale del GAL e contenente gli elementi indicati dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare, la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) deve contenere, pena inammissibilità della domanda, almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia. La definizione del territorio deve essere fatta considerando l'area omogenea e contigua dei Comuni rurali, che aderiscono in qualità di soci al partenariato del GAL. La popolazione deve essere calcolata considerando solamente i residenti di tali Comuni con riferimento alla media delle annualità 2023/2024;
 - b) la descrizione del partenariato del GAL e del suo sistema di governance, nonché il percorso partecipativo che ha condotto alla realizzazione della strategia e se tale partenariato è in continuità con il PSR Molise 2014-2022 o rappresenta un nuovo partenariato;
 - c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, contenente anche i punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);
 - d) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi con l'indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;
 - e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
 - f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del GAL di attuarla e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
 - g) il piano finanziario;
 - h) il Piano di animazione e comunicazione.
2. Le Strategie di sviluppo locale devono essere presentate sulla base dello schema di (SSL - PdA) allegato al presente bando, redatto nel rispetto degli elementi previsti dall'art. 32 del Reg. (UE) 2021/2115.
 3. Inoltre, devono essere rispettati i seguenti requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi.

Requisiti dei Gruppi di Azione Locale

Ogni GAL che avanza la propria candidatura nell'ambito del presente bando deve:

1. avere partner pubblici e privati che siano espressione del territorio per il quale propongono la Strategia di sviluppo locale (SSL). Nel GAL nessun singolo gruppo di interesse deve controllare il processo decisionale, la componente pubblica non deve superare il 49% dell'azionariato. Tale condizione viene riferita alla composizione dell'assemblea/partenariato espressa dalla qualifica di socio alla forma giuridica scelta dal GAL. La governance deve essere espressione della composizione dell'assemblea/partenariato del GAL e la presidenza deve essere ricoperta dalla componente privata che deve detenere almeno il 51% delle quote di assemblea/partenariato;
2. avere almeno una sede operativa sul territorio interessato, come risultante dalla visura camerale. Essere composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale. Ancora, la componente pubblica deve essere costituita da Enti pubblici operanti nel territorio mentre la componente privata deve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società civile, quali ad esempio associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali, economiche e sociali; associazioni di volontariato, e da operatori economici. (condizione di ammissibilità CR03 della scheda intervento PSP Italia SRG06 e CSRM 2023-2027);
3. proporre una sola SSL rispettando il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati così come indicato nel precedente articolo 6 (condizione di ammissibilità CR04 della

scheda intervento PSP Italia SRG06 e CSRM 2023-2027);

4. svolgere in esclusiva i compiti indicati nell'articolo 33 del regolamento UE 2021/1060.
5. essere costituiti in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile, non avere fini di lucro, essere iscritti alla camera di commercio, essere in possesso di un fascicolo aziendale i cui dati risultino aggiornati in tutte le sezioni e validati prima della presentazione della domanda di aiuto sul SIAN, essere in possesso di una certificazione bancaria inerente alla capacità economico-finanziaria adeguata alle esigenze attuative della strategia presentata;
6. non essere impresa in difficoltà e non avere in corso con la Regione Molise alcuna procedura di recupero di fondi a vario titolo da questa erogati. Condizione, questa, che vale anche per i singoli membri del partenariato;
7. avere una struttura amministrativa composta almeno da un addetto di segreteria e da un certificatore della spesa. Tali ruoli non possono essere ricoperti da soggetti che ricoprono o hanno ricoperto nei cinque anni precedenti cariche di rappresentanza legale o consiglieri degli enti pubblici soci o in Comuni molisani. Una condizione, quest'ultima, che deve essere esplicitamente dichiarata dal soggetto interessato all'atto di firma del contratto. La Regione effettuerà le opportune verifiche su tali dichiarazioni sia all'atto di istruttoria della domanda di sostegno, sia in fase di attuazione della strategia presentata e approvata;
8. avere una struttura tecnica composta almeno da un direttore e da un istruttore, entrambi in possesso di esperienza e competenza comprovata da curriculum professionale e regolare contratto. Tali ruoli non possono essere ricoperti da soggetti che ricoprono o hanno ricoperto nei cinque anni precedenti cariche di rappresentanza legale o consiglieri degli enti pubblici soci o in Comuni molisani. Una condizione, quest'ultima, che deve essere esplicitamente dichiarata dal soggetto interessato all'atto di firma del contratto. La Regione effettuerà le opportune verifiche su tali dichiarazioni sia all'atto di istruttoria della domanda di sostegno, sia in fase di attuazione della strategia presentata e approvata;
9. avere una struttura di animazione e comunicazione composta almeno da un responsabile dell'animazione e un esperto della comunicazione, entrambi in possesso di esperienza e competenza comprovata da curriculum professionale e regolare contratto. Tali ruoli non possono essere ricoperti da soggetti che ricoprono o hanno ricoperto nei cinque anni precedenti cariche di rappresentanza legale o consiglieri degli enti pubblici soci o in Comuni molisani. Una condizione, quest'ultima, che deve essere esplicitamente dichiarata dal soggetto interessato all'atto di firma del contratto. La Regione effettuerà le opportune verifiche su tali dichiarazioni sia all'atto di istruttoria della domanda di sostegno, sia in fase di attuazione della strategia presentata e approvata;
10. assicurare la trasparenza di tutti i procedimenti decisionali a garanzia dell'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 33 par. 3 lett. b) del regolamento (UE) 2021/1060. A tale scopo dovrà dotarsi:
 - di un "regolamento interno" che individui le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali;
 - di un "regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che precisi, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti nella versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno, le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi;
 - di un "regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" che definisca e descriva le

modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse tra i membri del CdA del GAL, del personale e dei consulenti esterni. A tale scopo, nel suddetto regolamento, deve essere garantita la separazione tra incarichi tecnici e incarichi di rappresentanza (CdA) all'interno del GAL, per cui in alcun caso un suo amministratore potrà ricevere incarichi, interni e/o esterni, nella struttura tecnico-ammnistrativa del GAL;

- I tre regolamenti sopra citati devono essere adottati dal CdA del GAL ed allegati alla proposta di SSL.
11. impegnarsi ad osservare le “disposizioni di attuazione” in materia di LEADER, di cui si doterà l’AdG del CSR Molise 2023-2027;
 12. per i GAL attualmente operanti nell’ambito del PSR 2014-2022, avere assolto all’obbligo di cui punto f), par. 1 dell’art. 33 del Reg (UE) 1303/2013.
 13. dotarsi di un sito internet nel quale debbono essere disponibili, laddove presenti, almeno le seguenti informazioni:
 - statuto, atto costitutivo, regolamento interno;
 - organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
 - personale del GAL: curriculum vitae e compensi relativi a: direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, ai liberi professionisti (controlli amministrativi) ed esperti (animazione / cooperazione);
 - attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali; attività di animazione e diffusione;
 - contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail di segreteria, dei rappresentati e dei collaboratori/professionisti interessati nelle diverse attività, PEC ufficiale.
 14. L’assenza anche di solo un requisito di quelli sopra elencati, comporta l’inammissibilità del GAL e, quindi, anche della SSL candidata.

Condizioni di ammissibilità per la dotazione finanziaria delle SSL (Sotto-intervento A + Sotto-intervento B) e delle aree eleggibili

1. CR01 Per ciascuna SSL potrà essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 5 milioni di euro.
2. CR02 L’intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, prevalentemente classificate come D, omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali che includono un minimo di 50 mila fino ad un massimo di 100 mila abitanti.

Condizioni di ammissibilità Sotto intervento A) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari per il Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale

1. I beneficiari delle operazioni pianificate nelle SSL sono quelli definiti nella scheda SRG 06 del CSR Molise 2023-2027 ed in particolare:
 - per le operazioni ordinarie attivate nella SSL, i medesimi previsti nelle singole operazioni di riferimento, secondo le specificità del CSRM e del PSP - CR05;

- per le operazioni specifiche attivate nella SSL, soggetti individuati dai GAL ai fini dell’attuazione dell’operazione nell’ambito di eventuali tipologie individuate dalle AdG - CR06. I GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni delle Autorità di gestione, possono essere beneficiari delle operazioni specifiche CR08;
- per le operazioni relative all’avvio di imprese extra-agricole, i beneficiari sono definiti, in linea generale nella scheda intervento SRE04 “Start up non agricole” del PSP/CSRM e nelle SSL proposte dai GAL - CR07;
- per le operazioni ordinarie, comprese operazioni nell’ambito dell’intervento “SRE04 – Start up non agricole”, dovranno inoltre essere rispettati gli ICO pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano nel PSP (investimenti) - CR10;
- per le operazioni specifiche vanno rispettate anche le disposizioni per l’attuazione e il monitoraggio LEADER predisposte dall’AdG Molise e le indicazioni enunciate nel precedente articolo 5.

Condizioni di ammissibilità Sotto intervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

1. i beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 di cui al presente intervento - CR 12.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

1. Le condizioni di ammissibilità delle operazioni sono le seguenti:
 - a) tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dalle Autorità di Gestione – CR 13;
 - b) le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento del PSP - CR 14;
 - c) le operazioni di cooperazione devono (CR15):
 - prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
 - designare un GAL capofila;
 - riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - prevedere la realizzazione di un’azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;
 - dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.
 - d) Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione (CR 16);

Altri impegni per i GAL nello svolgimento dei propri compiti

1. I01 - I GAL svolgeranno i compiti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, Par. 3, Lett. da a) ad f) secondo le modalità definite dalla Autorità di Gestione Molise.
2. I02 - I GAL possono svolgere ulteriori compiti, non contemplati dall'art. 33 citato e che rientrano nella responsabilità dell'Autorità di Gestione o dell'Organismo Pagatore, solo se designati dall'Autorità di Gestione competente come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche del fondo.
3. I03 - Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dalle Autorità di Gestione, il GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche.
4. I04 - Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER (partecipazione ad altri programmi comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), deve provvedere alla separazione delle funzioni.
5. I05 - I GAL devono dotarsi di uno statuto o regolamento nel quale siano contenute norme atte a garantire ad esempio: il corretto funzionamento del partenariato, la trasparenza dei processi, evitare il rischio di conflitto di interesse, le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso e i progressi, ecc.

Altri obblighi per i GAL

O 01 - Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance, i contributi attesi dalle Strategie di Sviluppo locale ai risultati e agli obiettivi del piano strategico della PAC, le strategie selezionate dovranno includere la selezione degli indicatori di output e la relativa quantificazione di tali indicatori in coerenza con l'attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale, nonché il contributo complessivo fornito agli indicatori di risultato pertinenti.

ARTICOLO 8 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le condizioni di ammissibilità delle spese sono le seguenti:
 - a) SP01 – L'ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (sotto Azione A e B) decorrono dai termini definiti dalle singole Autorità di Gestione negli atti di concessione;
 - b) SP02 - “Erogazione anticipi – È consentito il pagamento di anticipi ai GAL fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nella sezione specifica del PSP Italia 2023-2027 e CSRM 2023-2027;
2. Con riferimento al Sotto intervento A l'ammissibilità delle spese deve seguire le sottoindicate condizioni:
 - a) SP03 - le spese effettuate dai beneficiari nell'ambito delle operazioni sostenute da LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 4 del PSP Italia 2023-2027;
 - b) SP04 - Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;
 - comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;

- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
 - partecipazione a eventi e incontri tra partner;
 - organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
 - spese relative alla realizzazione dell’azione comune e alla costituzione e gestione corrente dell’eventuale struttura comune.
3. Con riferimento al Sotto intervento B l’ammissibilità delle spese deve seguire le sottoindicate condizioni:
- a) SP06 - Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo, le spese ammissibili non possono superare il 20% della spesa pubblica programmata per l’azione A e sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all’implementazione delle SSL;
 - partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell’organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;
 - formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all’elaborazione e all’esecuzione della SSL;
 - micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende l’acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro;
 - progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;
 - funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
 - realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
 - costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.
4. Le opzioni di costo semplificate, di cui alle lett. b, c, d dell’art. 83, par 1, del regolamento (UE) 2021/SPR sono calcolate in base a quanto previsto al par. 2 lett. a del medesimo articolo e agli artt. da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060. In particolare, per l’Azione A il GAL, in quanto autorità competente per la selezione delle operazioni, potrà definire i costi della singola operazione in base al progetto di bilancio dell’operazione stessa purché lo faccia *ex ante*, cioè prima dell’approvazione del progetto stesso come previsto dall’art. 83 par. 2 lett. b), del regolamento (UE) 2021/SPR.
5. Secondo quanto previsto dall’art. 86, par. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2029. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l’aiuto in questione è effettivamente pagato dall’organismo pagatore entro il 31 dicembre 2029.

ARTICOLO 9 – CRITERI DI SELEZIONE

I criteri si riferiscono all’intervento SRG06. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di 60 punti. Il punteggio massimo è di 100 punti.

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Caratteristiche e composizione del partenariato	<i>Quota dei privati maggiore del 60%</i>	12	15
	<i>Quota dei privati tra il 55% ed il 60%</i>	5	
	<i>Rappresentatività del partenariato:</i>		
	a. Numero imprese collettive (Cooperative, consorzi, società consorziali) > del 10%	5	
	b. Numero imprese operanti nel settore dei servizi alla persona > del 10%	5	
c. Numero imprese operanti nel settore agricolo, compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti > del 15%	8		
d. Presenza di associazioni ambientaliste	3		
Caratteristiche dell'ambito territoriale	<i>Prevalenza aree montane e SNAI</i>	5	10
	<i>Aree Natura 2000 almeno al 25% del territorio coinvolto</i>	5	
	<i>Indice di spopolamento (calcolato come variazione % nella popolazione residente secondo la formula riportata nelle specifiche sottostanti alla presente tabella)</i>		
	a. Compreso tra il 2% ed il 3	2	
	b. maggiore del 3 e minore/uguale al 5%	5	
c. Maggiore del 5%	8		
Qualità della SSL e del Piano di Azione	<i>Presentazione di un piano di Azione realistico, realizzabile, dettagliato e logico</i>	10	40
	<i>Imprese coinvolte pertinenti con gli obiettivi del Piano di Azione</i>	5	
	<i>Efficienza dei finanziamenti inteso come</i>		
	a. Incidenza finanziamenti diretti ai beneficiari privati/ importo complessivo del Piano di Azione:		
	Maggiore del 70%	10	
	Tra il 50% ed il 70%	3	
	b. Rapporto costi operativi/importo complessivo del Piano di Azione		
	Minore del 10%	10	
	Tra il 10% ed il 15%	5	
	Maggiore del 15%	2	
	<i>Qualità della progettazione</i>		
	1. La SSL presenta corrette informazioni statistiche e dati territoriali con un uso coerente delle stesse	10	
	2. La SSL contempla interventi che favoriscono i gruppi vulnerabili (es. persone con disabilità, immigrati, ecc.)	5	
	3. La SSL contempla interventi che favoriscono la promozione della parità di genere	5	
	4. Le azioni della SSL offrono risposte concrete ai fabbisogni locali rilevati	10	
	5. La SSL contempla interventi che favoriscono la promozione di filiere monosettoriali e/o multisettoriali	5	
6. La Strategia concorre a valorizzare lo svolgimento di	5		

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
	attività sostenibili sotto il profilo ambientale anche promovendo la creazione di filiere energetiche locali		
	7. La SSL contempla interventi che favoriscono lo sviluppo di un turismo sostenibile, la valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali, infrastrutture verdi, ecc.	5	
	8. La SSL individua e rappresenta un panel di indicatori di risultato delle azioni previste	5	
	9. La SSL individua sistemi innovativi digitali (ITC) che utilizza nelle azioni previste	10	
	10. La SSL contempla interventi che favoriscono le start up che introducono innovazioni di prodotto, di servizio, di processo	10	
	11. Le azioni della SSL sono complementari e integrano gli interventi previsti dagli altri programmi nazionali/regionale/locali attivi sui territori di riferimento	10	
	12. Presenza di un cronoprogramma di realizzazione dettagliato e coerente nella SSL	5	
	<i>La SLL prevede un Piano finanziario dettagliato e articolato per sotto misure, operazioni, annualità</i>	10	
Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL	<i>Affidabilità Finanziaria inteso come capitale sociale: 1 punti ogni 10.000 euro interamente versati oltre i 50.000 euro, inteso come soglia minima, e fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15</i>	15	35
	<i>Curriculum esperti pertinenti alle tematiche ed agli obiettivi del progetto</i>	5	
	<i>Dimostrazione di un buon livello di coordinamento (tempistica, organigramma, buona e chiara descrizione dei ruoli, calendario e frequenza delle riunioni)</i>	5	
	<i>Presenza di Regolamento che prescrive con precisione le modalità di gestione della SSL e del partenariato, le procedure per la selezione dei progetti, le attività di monitoraggio, la trasparenza, i potenziali conflitti di interesse, le modalità di comunicazione e informazione, ecc.</i>	5	
	<i>Previsione nella SSL di un sistema adeguato di monitoraggio e/o di valutazione esterna delle azioni specifiche della SSL che integra quanto previsto dall'Autorità di Gestione</i>	5	

Modalità di definizione dei punteggi:

1. Caratteristiche e composizione del partenariato. La verifica viene effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione presentata con la domanda e allegata alla SSL e alle informazioni inserite nella strategia stessa. Le condizioni riferite ai singoli criteri che determinano l'attribuzione del punteggio devono essere mantenute dal GAL per tutta la durata dell'attuazione della strategia, laddove meritevole di finanziamento. L'eventuale modifica delle condizioni, riferite ai singoli criteri, nel tempo genera la perdita del punteggio attribuito e la possibilità di revoca del finanziamento laddove con tale perdita il punteggio minimo richiesto dal bando non dovesse essere più raggiunto. Il punteggio massimo attribuibile per tale principio è 15 e si ottiene dalla somma dei punteggi conseguiti per i seguenti singoli criteri:

- Quota dei privati maggiore del 60%: il punteggio viene attribuito solamente se la quota dei privati è maggiore del

60%.

- Quota dei privati tra il 55% ed il 60%: il punteggio viene attribuito nella condizione in cui la quota dei privati è compresa nel range 55% - 60%.
- Rappresentatività del partenariato:
 - numero imprese collettive (cooperative, consorzi, società consortili) > del 10%. Il punteggio viene attribuito solamente se il numero di imprese collettive supera il valore del 10% delle imprese private che costituiscono il partenariato.
 - Numero imprese operanti nei servizi alla persona > 10%. Il punteggio viene attribuito solamente se il numero di imprese collettive supera il valore del 10% delle imprese private che costituiscono il partenariato. Il punteggio viene attribuito solamente se il numero di imprese operanti nei servizi alla persona supera il valore del 10% delle imprese private che costituiscono il partenariato.
 - Numero imprese operanti nel settore agricolo, compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti > del 15%. Il punteggio viene attribuito solamente se il numero di imprese operanti nel settore agricolo, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli supera il valore del 15% delle imprese private che costituiscono il partenariato.
 - Presenza di associazioni ambientaliste. Il punteggio viene attribuito solamente laddove sia presente nel partenariato almeno una associazione ambientalista riconosciuta.

2. Caratteristiche dell'ambito territoriale. La verifica viene effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione presentata con la domanda e allegata alla SSL e alle informazioni inserite nella strategia stessa. Le condizioni riferite ai singoli criteri che determinano l'attribuzione del punteggio devono essere mantenute dal GAL per tutta la durata dell'attuazione della strategia, laddove meritevole di finanziamento. L'eventuale modifica delle condizioni, riferite ai singoli criteri, nel tempo genera la perdita del punteggio attribuito e la possibilità di revoca del finanziamento laddove con tale perdita il punteggio minimo richiesto dal bando non dovesse essere più raggiunto. Il punteggio massimo attribuibile per tale principio è 10 e si ottiene dalla somma dei punteggi conseguiti per i seguenti singoli criteri:

- Prevalenza aree montane e SNAI. Il punteggio viene attribuito solamente se le aree montane o interessate da strategia SNAI rappresentano oltre il 50% della superficie interessata dalla SSL presentata dal GAL.
- Aree Natura 2000 almeno al 25% del territorio coinvolto. Il punteggio viene attribuito solamente se le aree classificate come Natura 2000 rappresentano il 25% o più della superficie interessata dalla SSL presentata dal GAL.
- Indice di spopolamento. Il punteggio viene attribuito solamente se l'indice di spopolamento caratterizzante le aree interessate dalla SSL, calcolato nella modalità seguente: “(popolazione residente 2022 – popolazione residente 2024)/popolazione residente 2022”, rientra nei range su indicati.

3. Qualità della SSL e del Piano di azione. La verifica viene effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione presentata con la domanda e allegata alla SSL e alle informazioni contenute nella SSL stessa. Le condizioni riferite ai singoli criteri che determinano l'attribuzione del punteggio devono essere mantenute dal GAL per tutta la durata dell'attuazione della strategia, laddove meritevole di finanziamento. L'eventuale modifica delle condizioni, riferite ai singoli criteri, nel tempo genera la perdita del punteggio attribuito e la possibilità di revoca del finanziamento laddove con tale perdita il punteggio minimo richiesto dal bando non dovesse essere più raggiunto. Le informazioni devono essere chiare, supportate da idonee fonti informative e verificabili. In assenza di tali elementi o laddove tali informazioni siano ritenute insufficienti, artificiose o non verificabili i punteggi non saranno attribuiti. Il punteggio massimo attribuibile per tale principio è 40 e si ottiene dalla somma dei punteggi conseguiti per i seguenti singoli criteri:

- Presentazione di un piano di azione realistico, realizzabile, dettagliato e logico. Il punteggio viene attribuito solamente se il piano contiene informazioni di dettaglio adeguate a ritenerlo realistico e realizzabile soprattutto in termini di strategia ed azioni consequenziali, tempistiche, capacità di governance e finanziaria. La logica delle azioni previste rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi deve essere chiara e supportata da informazioni di dettaglio adeguate. Informazioni scarse e generiche non consentono l'attribuzione del punteggio, così come informazioni non attendibili, non verificabili e artificiose.
- Imprese coinvolte pertinenti con gli obiettivi del piano. Il punteggio viene attribuito solamente in presenza di imprese private le cui attività sono coerenti con gli obiettivi previsti dal piano. La SSL presentata deve avere le informazioni di dettaglio adeguate a verificare tale condizione. In assenza di tali informazioni o in presenza di informazioni scarse e/o insufficienti il punteggio non sarà attribuito.
- Efficienza dei finanziamenti intesi come:

- Incidenza finanziamenti diretti ai beneficiari privati/importo complessivo del piano. Il punteggio viene attribuito, nelle modalità previste dal criterio, laddove i finanziamenti diretti ai privati risultino maggiori del 70% o compresi nel range 50% - 70%. Il piano di azione/SSL deve contenere le informazioni adeguate a verificare tale condizione. Informazioni non adeguate, generiche o scarse non consentono l'attribuzione del punteggio.
- Rapporto costi operativi/importo complessivo del piano. Il punteggio viene attribuito nelle modalità previste dal criterio laddove i costi operativi di gestione del Piano/SSL risultino minori del 10%, nel range tra il 10%-15% o superiori al 15%. Il piano di azione/SSL deve contenere le informazioni adeguate a verificare tale condizione. Informazioni non adeguate, generiche o scarse non consentono l'attribuzione del punteggio.
- Qualità della progettazione. Il punteggio viene attribuito solamente in presenza di informazioni adeguate a verificare le condizioni previste nei punti 1-12 del criterio. In particolare le informazioni statistiche, di cui al punto 1, devono provenire da fonti informative certificate, mentre per i punti successivi le informazioni devono essere adeguate e ben dettagliate tali da consentire la verifica dell'esistenza delle condizioni previste dal criterio. Informazioni non adeguate, generiche o scarse non consentono l'attribuzione del punteggio.
- La SLL prevede un Piano finanziario dettagliato e articolato per sotto misure, operazioni, annualità. Il punteggio viene attribuito solamente in presenza di informazioni adeguate a verificare le condizioni previste dal criterio. In particolare la struttura del piano finanziario deve consentire una facile verifica degli importi assegnati per singola operazione, misura e annualità. Informazioni non adeguate, generiche o scarse non consentono l'attribuzione del punteggio.

4. Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL. La verifica viene effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione presentata con la domanda e allegata alla SSL e alle informazioni contenute nella SSL stessa. Le condizioni riferite ai singoli criteri che determinano l'attribuzione del punteggio devono essere mantenute dal GAL per tutta la durata dell'attuazione della strategia, laddove meritevole di finanziamento. L'eventuale modifica delle condizioni, riferite ai singoli criteri, nel tempo genera la perdita del punteggio attribuito e la possibilità di revoca del finanziamento laddove con tale perdita il punteggio minimo richiesto dal bando non dovesse essere più raggiunto. Le informazioni devono essere chiare, supportate da idonee fonti informative e verificabili. In assenza di tali elementi o laddove tali informazioni siano ritenute insufficienti, artificiose o non verificabili i punteggi non saranno attribuiti. Il punteggio massimo attribuibile per tale principio è 35 e si ottiene dalla somma dei punteggi conseguiti per i seguenti singoli criteri:

- affidabilità finanziaria intesa come capitale sociale: 1 punto ogni 10.000 euro interamente versati oltre i 50.000 euro, inteso come soglia minima, e fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15. Il punteggio viene attribuito a seguito della verifica del capitale sociale versato dal GAL.
- Curricula esperti pertinenti alle tematiche ed agli obiettivi del progetto. Il punteggio viene attribuito a seguito della verifica dei curricula degli esperti allegati alla strategia. La verifica sarà fatta rispetto ai titoli di studio e alle esperienze dell'esperto che devono essere conformi e adeguati al ruolo che dovrà ricoprire nelle diverse azioni della SSL e alle tematiche di cui si dovrà occupare. In termini di esperienza sarà ritenuta adeguata dai 5 anni in su. La non rispondenza dei titoli di studio e una scarsa esperienza non consente l'attribuzione del punteggio.
- Dimostrazione di un buon livello di coordinamento (tempistica, organigramma, buona e chiara descrizione dei ruoli, calendario e frequenza delle riunioni). Il punteggio viene attribuito laddove la SSL contenga le informazioni di dettaglio e chiare relativamente al gruppo di governance, alla tempistica, alle modalità/procedure attuative, al calendario delle azioni e frequenza delle riunioni in termini di coinvolgimento del partenariato. Informazioni non adeguate, generiche o scarse non consentono l'attribuzione del punteggio.
- Presenza di un regolamento che prescrive con precisione le modalità di gestione della SSL e del partenariato, le procedure per la selezione dei progetti, le attività di monitoraggio, la trasparenza, i potenziali conflitti di interesse, le modalità di comunicazione e informazione, ecc. Il punteggio viene attribuito laddove sia presente il regolamento richiamato dal criterio completo di tutte le informazioni relative ai punti previsti. L'assenza del regolamento o la mancanza anche di un solo elemento, tra quelli richiamati, non consente l'attribuzione del punteggio.
- Previsione nella SSL di un sistema adeguato di monitoraggio e/o di valutazione esterna delle azioni specifiche della SSL, che integra quanto previsto dall'Autorità di gestione. Il punteggio viene attribuito laddove sia ben descritto il sistema di monitoraggio e di valutazione tra le azioni della SSL. Informazioni incomplete o scarse rispetto a tale elemento non consentono l'attribuzione del punteggio.

ARTICOLO 10 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati. Il termine ultimo è fissato nella data del 31.07.2025.
2. Prima di compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero aggiornarlo e validarlo.
3. In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda, è necessario che l’istante richieda ad AGEA l’abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
4. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell’area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.
5. La domanda deve essere completata dai seguenti allegati:
 - a) dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilato in tutte le sue parti;
 - b) Strategia di Sviluppo Locale completa di tutte le informazioni necessarie a verificare i requisiti di ammissibilità previsti nel precedente articolo 7.
6. La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell’unica voce “Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica”. I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7. Non è previsto alcun invio alla regione Molise.
8. Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

ARTICOLO 11 - PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI

È consentito ai beneficiari, nei termini e alle condizioni fissate nelle disposizioni generali relative alle Misure ad investimento e/o Leader, rinunciare ai finanziamenti concessi o richiedere varianti o proroghe debitamente documentate indirizzando la richiesta all’ufficio competente

ARTICOLO 12 - CONTROLLI

In tema di controlli si rimanda a quanto previsto dalle Disposizioni generali relative alle misure ad investimento e/o Leader per gli interventi del CSR Molise 2023-2027.

ARTICOLO 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste al presente Bando possono determinare decadenza o revoca del contributo nelle modalità previste dalle Disposizioni generali relative alle Misure ad investimento e/o Leader del CSR Molise 2023-2027.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti saranno trattati dalla Regione Molise conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), per quanto applicabili.
2. I dati forniti saranno trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione delle procedure di valutazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo e/o relative ad altri adempimenti previsti dalle vigenti normative. 3. I dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI: 2023IT06AFSP001 del 02/12/2022), dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Molise (approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 08/03/2023) e dai manuali operativi e disposizioni adottati dall’Autorità di Gestione del CSR 2023 – 2027, dalle competenti strutture della Regione Molise e dall’Organismo Pagatore Regionale AGEA.